

Comunicato stampa

Data:
28 ottobre 2020

Embargo:

Contatto:
Tobias Lux, portavoce
Tel. +41 (0)31 327 91 71
tobias.lux@finma.ch

Conclusi i lavori preparatori per l'attuazione della LIsFi e della LSerFi

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA accorda l'autorizzazione a un quinto organismo di vigilanza e conferisce l'abilitazione a un terzo servizio di registrazione. Non ci sono quindi altre domande in sospeso. La fase di costituzione dei requisiti istituzionali per l'attuazione della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e della Legge sui servizi finanziari (LSerFi) è stata pertanto conclusa entro i termini stabiliti.

In data 27 ottobre 2020, la FINMA conferisce alla Società anonima svizzera di vigilanza AOOS l'autorizzazione quale quinto organismo di vigilanza (OV). Contemporaneamente, AOOS viene riconosciuta quale organismo di autodisciplina (OAD) ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) (cfr. anche il [comunicato stampa del 30 settembre 2020](#)). Lo scorso 19 ottobre, la FINMA ha conferito a PolyReg Services GmbH, con sede a Zurigo, l'abilitazione quale servizio di registrazione per i consulenti alla clientela. PolyReg Services GmbH è il terzo servizio di registrazione ai sensi della LSerFi (cfr. [comunicato stampa del 15 settembre 2020](#)).

Ora sussistono tutti i requisiti istituzionali per l'attuazione della LIsFi e della LSerFi

Allo stato attuale, presso la FINMA non ci sono altre domande di abilitazione per OV, servizi di registrazione oppure organi di verifica di prospetti (cfr. sotto) in sospeso. Pertanto, questa fase di costituzione dei requisiti istituzionali è stata completata nei tempi previsti, di modo che gestori patrimoniali, fiduciari e consulenti alla clientela indipendenti possano adempiere tempestivamente ai loro obblighi di autorizzazione e di registrazione ai sensi della LIsFi e della LSerFi.

Periodi di transizione con scadenze diverse

Le scadenze per l'attuazione della LIsFi e della LSerFi sono diverse, a seconda dell'attività svolta dai fornitori di servizi finanziari.

Gestori patrimoniali e trustee: per la vigilanza dei gestori patrimoniali e dei trustee sono ora disponibili cinque organismi di vigilanza [\[elenco degli organismi di vigilanza autorizzati\]](#). Finora la FINMA ha autorizzato 11 gestori patrimoniali appartenenti a un gruppo finanziario sottoposto alla sua vigilanza. Gestori patrimoniali e trustee devono richiedere un'autorizzazione della FINMA entro la fine del 2022, dimostrando di essere affiliati a un OV. Fino alla decisione in merito all'autorizzazione possono continuare la loro attività, purché siano anche affiliati ad un organismo di autodisciplina. Gestori patrimoniali e trustee che iniziano la loro attività nel 2020 sono tenuti a darne immediata comunicazione alla FINMA. Entro il 6 luglio 2021 al più tardi devono aver aderito a un OV e aver presentato una richiesta di autorizzazione.

Consulenti alla clientela: i consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari non soggetti a vigilanza prudenziale devono iscriversi entro il 20 gennaio 2021 ai registri di consulenti [\[elenco dei servizi di registrazione autorizzati\]](#) tenuti da tre servizi di registrazione. I servizi di registrazione verificano se i consulenti alla clientela registrati dispongono delle necessarie formazioni di base e continua.

Verifica dei prospetti: per l'esame preliminare dei prospetti, gli operatori del mercato finanziario hanno a disposizione due organi di verifica [\[elenco degli organi di verifica abilitati\]](#). A partire dal 2 dicembre 2020, prima di ogni offerta pubblica di valori mobiliari o di una loro ammissione alla negoziazione in borsa dovrà essere pubblicato un prospetto. Esso deve essere stato approvato da un organo di verifica abilitato dalla FINMA (cfr. il [comunicato stampa del 28 maggio 2020](#)).

La FINMA è responsabile dell'autorizzazione degli organi di registrazione e di verifica, ma non della loro vigilanza.

La LIsFi e la LSerFi determinano una nuova configurazione della vigilanza

La LIsFi e la LSerFi comportano una modifica della vigilanza sui gestori patrimoniali e i trustee nonché della registrazione dei consulenti alla clientela indipendenti sulla piazza finanziaria svizzera. D'ora in poi i gestori patrimoniali e i trustee vengono autorizzati dalla FINMA, mentre l'adempimento dei loro obblighi ai sensi di LIsFi, LSerFi e LRD è di competenza degli organismi di vigilanza indipendenti. Gli OV sono soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza da parte della FINMA. In caso di irregolarità, alla FINMA compete l'applicazione del diritto dei mercati finanziari (*enforcement*). D'ora in poi i consulenti indipendenti devono essere iscritti nel registro dei consulenti presso un servizio di registrazione abilitato dalla FINMA (vedi sopra).